



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"

Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate

Via Leonardo Da Vinci, 24 – 88046 Lamezia Terme (CZ) / Telefono 0968.23895 - Fax 0968.449740

[www.liceogalileilamezia.edu.it](http://www.liceogalileilamezia.edu.it) – email [czps02000r@istruzione.it](mailto:czps02000r@istruzione.it) – pec [czps02000r@pec.istruzione.it](mailto:czps02000r@pec.istruzione.it)

Cod. Fisc. 82006240798 – Cod. Mecc. CZPS02000R - Cod. Unico Fatt. Elett. UFP85T

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO A.S. 2020/2021

### Considerato che:

l'andamento della pandemia da SARS-CoV-2 ha indotto il MIUR a emanare Linee guida per la riapertura della scuola in sicurezza, il Liceo Galilei le ha declinate secondo le necessità dell'Istituto e ha ritenuto opportuno riformulare alcuni articoli che sono sostituiti e/o integrati, dal punto di vista organizzativo, dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

Il Regolamento recante misure di prevenzione e contrasto della diffusione del SARS-CoV-2 integra, con l'art. 1, le finalità e gli obiettivi. Con l'art. 5, 6 e 7 modifica l'articolo 10, 11, 13 e 14.

Consiglio di Istituto approva all'unanimità le indicazioni relative alle variazioni previste al Regolamento di Istituto nella seduta del 19.09.2020.

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Principi generali, finalità ed obiettivi del Regolamento di Istituto, sono integrati o sostituiti da alcuni articoli del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 2020/21; ad esso si rimanda in alcuni articoli specifici.

Nel contesto dell'autonomia scolastica il Regolamento di Istituto, oltre ad essere una disposizione di legge, si pone come strumento di aiuto all'attuazione del P.O.F., che di una scuola costituisce la carta d'identità.

Nella redazione del presente Regolamento si è cercata una profonda interazione tra la legislazione vigente, *lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 e nota prot. N. 36°2/PO del 31/07/08)*, il P.T.O.F. di Istituto, la vita - le problematiche concrete e le potenzialità - di questa scuola.

Il Regolamento d'Istituto ha lo scopo di garantire il funzionamento del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Lamezia Terme (CZ) affinché esso sia luogo di crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, dove le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno.

Nell'elaborazione del testo si sono seguite diverse **fasi**, attraverso le quali si è cercato di **coinvolgere tutti** i protagonisti della vita del Liceo, affinché il testo stesso fosse sentito come proprio di tutti, costruito con tutti, al servizio della vita di tutti.

Attraverso il Regolamento s'intende pertanto promuovere anche un profondo senso di **appartenenza** a questa comunità scolastica, educando ad una coscienza critico-costruttiva e partecipativa.

Ogni norma che regoli la vita quotidiana di questo Istituto deve continuamente essere confrontata con le finalità fondamentali della scuola italiana e con le sue caratteristiche.

Per il rispetto di tali norme si richiede la consapevole e attiva collaborazione da parte di tutte le componenti di questo Liceo.

Si garantisce la libertà di scelta riguardo alle attività integrative e aggiuntive; inoltre, ci si impegna affinché la programmazione di tali attività osservi ritmi sostenibili per gli studenti, cioè compatibili con gli impegni di studio e con la qualità della vita.

Questa scuola si impegna a favorire e promuovere il valore dell'interculturalità e a tutelare l'espressione delle diversità linguistiche, culturali e religiose presenti al proprio interno.

Il Liceo si impegna a migliorare ed aggiornare costantemente la propria offerta formativa, a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e studio, la qualità dei laboratori e l'educazione alla salute fisica e psichica.

Il Liceo per ragioni di sicurezza all'interno dell'istituto si **raccorda** con le forze dell'Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza.

## Validità e durata

Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell'art. 10 del T.U.297/94, è di competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore subito dopo la sua approvazione e affissione all'Albo di Istituto. Esso sarà inserito nel sito web della Scuola. Dopo tale termine, esso potrà essere impugnato davanti al TAR o al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i tempi di impugnazione degli atti amministrativi; le eventuali future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura di trasparenza.

## Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme, al codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed ai contratti di lavoro, alla Carta dei Servizi ed ai Regolamenti di settore, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto e non abrogate.

## ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

### DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1** - Tutto il personale scolastico, gli studenti e i genitori sono tenuti a conoscere e a rispettare le norme stabilite nel presente regolamento quale garanzia del buon funzionamento dell'Istituzione scolastica.

**Art. 2** - La scuola è un bene comune e, pertanto, tutti coloro che ne usufruiscono devono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone. È quindi responsabilità di ciascuno rispettare le suppellettili scolastiche, le attrezzature didattiche in genere e avere massima cura degli ambienti, ivi compresi gli spazi esterni. Ciascuno risponde personalmente dei danni causati ed è tenuto a vigilare sul comportamento di tutti.

**Art. 3** - Docenti, personale ATA (Assistenti, Tecnici, Amministrativi) e studenti devono vigilare sui propri effetti personali. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti di beni ed effetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule e negli altri locali scolastici.

**Art. 4** - La puntualità nell'osservanza dell'orario è un dovere di tutti e costituisce condizione indispensabile per il buon funzionamento della vita scolastica.

**Art. 5** - E' fatto divieto a persone estranee che non hanno rapporti con la scuola entrare nell'Istituto senza autorizzazione della Dirigenza. I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sull'osservanza di questa norma.

**Art. 6** - Il divieto di fumare nei locali dell'Istituto, oltre a configurarsi come un impegno educativo generale per la difesa della salute, è regolato e disciplinato dalla legge vigente nel nostro ordinamento giuridico. Sui piani sono affissi i relativi cartelli di divieto. I trasgressori incorrono pertanto nelle sanzioni amministrative previste dalla legge, in quelle disciplinari stabilite dal Regolamento di Disciplina e dal Codice di Comportamento per i Pubblici Dipendenti.

**Art. 7** - Durante la permanenza a scuola, docenti e studenti devono, se non previsto dall'attività didattica, tenere i cellulari spenti. In caso di violazione, il cellulare o qualsiasi altro dispositivo, verrà ritirato dal docente, consegnato in Presidenza e restituito al genitore; il comportamento sarà sanzionato con una nota disciplinare sul registro a cura del docente.

In particolare, gli studenti sono tenuti a custodire i propri dispositivi mobili spenti, se non esplicitamente richiesto dal docente, durante lo svolgimento dei compiti in classe. Se uno studente verrà scoperto ad utilizzare il cellulare, il compito sarà annullato e l'allievo verrà sottoposto ad una verifica alternativa scritta o orale; il comportamento verrà contestualmente sanzionato con una nota disciplinare a cura del docente.

**Art. 8** - In tutta l'area scolastica è tassativamente vietato a studenti, docenti e personale ATA l'uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (videofilmati), voci o suoni (tali azioni si configurano come gravi violazioni dell'immagine e della privacy secondo il D.Lgs. n.196/2003).

**Art. 9** - L'Istituto, nella sua autonomia gestionale e organizzativa, stabilisce le modalità organizzative; adatta il calendario scolastico ad eventuali esigenze della comunità scolastica; suddivide l'anno scolastico in due periodi ai fini della valutazione.

## **ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DELLA SCUOLA**

**Art. 10 – APERTURA, PERMANENZA E CHIUSURA DELLA SCUOLA** sostituito artt. 5,6,7 del Regolamento recante misure di prevenzione e contrasto della diffusione del sarscovid2

**Art. 11 – APERTURA DEGLI SPORTELLI DI SEGRETERIA: ACCESSO AL PUBBLICO** sostituito art. 4 del Regolamento recante misure di prevenzione e contrasto della diffusione del SARS-CoV-2

### **Art. 12 - ORARIO DELLE LEZIONI**

1. Il quadro-orario delle lezioni è affisso sul sito della scuola.
2. Eventuali modifiche permanenti sono preavvisate con circolare interna pubblicata anche sul sito ed entrano in vigore all'inizio della settimana successiva alla comunicazione, salvo necessità urgenti quali, per esempio, l'immissione in servizio di docenti-supplenti con orario su più scuole, divisione cattedra, emergenze, ecc.

**Art.13 – INGRESSI. Le modalità sono disciplinate dall'art. 8 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

1. Le lezioni, della durata di 55 minuti, hanno inizio alle ore 8.15 e si esce alle 12.50 quinta ora; ore 13, 45 seta ora.
2. Gli alunni, anche in caso di maltempo, sono autorizzati ad entrare prima di tale ora in Istituto ed accedere direttamente alla classe, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. I docenti sono tenuti a presentarsi in aula cinque minuti prima, cioè alle ore 8,10, così come previsto dal CCNL e apporre la loro firma nel registro elettronico.  
Agli alunni che entreranno dopo le ore 8:15 il docente toglierà l'assenza e specificherà, tra le annotazioni, l'orario di entrata. I minuti di ritardo verranno conteggiati ai fini del calcolo del monte ore annuale delle assenze previste.  
Gli alunni che entrano in ritardo si recheranno direttamente in aula e esibiranno al docente della prima ora la giustificazione se ne sono già in possesso, diversamente la consegneranno il giorno seguente.
3. Per gli alunni verrà considerato **RITARDO BREVE** l'ingresso in aula dopo le ore 8.15 e fino alle ore 8:55, RITARDO BREVE che il docente riporta con l'indicazione dell'orario di entrata. Gli studenti, sotto il controllo attento del personale di vigilanza, raggiungono le proprie classi. Il coordinatore o qualsiasi altro docente deve informare le famiglie dei ritardi brevi tramite registro elettronico. Il RITARDO BREVE deve, comunque, costituire

un'eccezione: i genitori sono informati che, anche se giustificati, i ritardi brevi saranno conteggiati e avranno un peso sulla valutazione della condotta.

4. Per gli alunni che entreranno dalle ore 8:55 in poi, il docente segnerà **RITARDO** sul registro elettronico.
5. Solo gli studenti che entreranno in ritardo -sia breve che lungo- muniti di permesso dei genitori sul libretto delle giustificazioni o da essi accompagnati a scuola accedono in classe senza ulteriori giustificazioni. Il docente riporta il ritardo e la giustificazione avvenuta sul registro elettronico.
6. I genitori sono informati che, anche se giustificati, i ritardi lunghi verranno conteggiati e avranno un peso sulla valutazione della condotta.
7. I ritardi lunghi non possono essere più di venti nell'anno scolastico, suddivisi per dieci nell'arco di ogni quadrimestre. Gli studenti pendolari possono essere autorizzati dal D.S., dietro richiesta scritta e motivata da parte dei genitori - i quali si assumono la responsabilità per eventuali incidenti in itinere - ad entrare e/o ad uscire dalla scuola con alcuni minuti di differenza rispetto all'orario delle lezioni. Sono considerati pendolari gli studenti residenti fuori dal comune di Lamezia Terme.
8. L'eventuale ritardo dovuto all'uso dei mezzi pubblici sarà opportunamente valutato dai collaboratori del Dirigente Scolastico.
9. Gli alunni maggiorenni possono giustificare i ritardi solo dopo che uno dei genitori, o chi ne fa le veci, abbia dichiarato formalmente di essere a conoscenza che da quel momento in poi il proprio figlio giustificherà autonomamente.

#### **Art.14 – USCITE. Le modalità sono disciplinate dall'art. 8 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

1. L'uscita è alle ore 13.45. Solo gli alunni delle prime e seconde classi, per due / tre giorni alla settimana, sono autorizzati ad uscire alle ore 12.55. Sabato la scuola resterà aperta. I docenti dell'ultima ora di lezione sono tenuti a sorvegliare l'uscita degli alunni. L'uscita in ore diverse è ammessa solo in casi di inderogabile e motivata necessità comunicata dal genitore o d'improvvisa impossibilità a concludere l'orario previsto per sopraggiunti problemi di salute. Tali permessi di uscita anticipata, non più di dieci nell'arco dell'anno scolastico, sono accordati agli alunni dal D.S. o dai suoi collaboratori solo in presenza di un genitore o di persona munita di delega di potestà genitoriale. Gli studenti maggiorenni possono fare richiesta di eventuale uscita anticipata solo dopo che uno dei genitori, o chi ne fa le veci, abbia dichiarato formalmente di essere a conoscenza che da quel momento in poi il proprio figlio giustificherà autonomamente. Tale richiesta, tuttavia, sarà accolta solo se sorretta da motivazione valida. Ogni uscita non autorizzata è considerata abbandono arbitrario della scuola e, in quanto tale, sanzionato.
2. Le uscite anticipate preventivate devono avvenire secondo le seguenti modalità utilizzando il registro elettronico :
  - a. Alla prima ora, l'alunno che chiede di uscire in anticipo dovrà consegnare la richiesta del genitore, debitamente firmata, al docente che provvederà ad annotarla sul registro elettronico;
  - b. all'arrivo del genitore, l'alunno potrà recarsi nell'atrio della scuola e uscire a seguito della comunicazione del collaboratore di piano al docente di classe.
3. Per l'uscita anticipata improvvisa, il genitore fornisce richiesta al DS o ad un suo collaboratore mediante apposito registro; l'alunno può recarsi nell'atrio della scuola e uscire a seguito della comunicazione del collaboratore di piano al docente di classe. Il docente deve riportare l'ora di uscita dello studente sul registro elettronico.

#### **Art.15 – ASSENZE**

1. Lo studente assente alle lezioni dovrà presentare, al rientro a scuola e alla prima ora, la giustificazione scritta sul libretto personale con la firma del genitore o di un suo delegato ufficiale. Durante questo anno scolastico per giustificare le assenze le famiglie potranno avvalersi di specifica funzione attiva sul Registro elettronico in modo da contribuire maggiormente a prevenire e contrastare la diffusione di sars-covd-2. Le giustificazioni delle assenze saranno viste dall'insegnante in servizio nella classe e annotate sul registro elettronico. Qualora l'alunno, al rientro a scuola dall'assenza, non abbia prodotto giustificazione, potrà essere riammesso in classe con riserva con l'obbligo di presentare il giorno successivo la giustificazione. Al secondo giorno dal rientro a scuola, dopo l'assenza, se l'alunno non avrà ancora prodotto alcuna giustificazione, il coordinatore di classe avrà cura di avvisare la famiglia. In caso di reiterato comportamento manchevole sono applicate sanzioni disciplinari. È, comunque, opportuno che le assenze dalle lezioni siano limitate nella maniera più responsabile, poiché esse

influiscono inevitabilmente, oltre che sulla condotta, anche sul credito scolastico. Il coordinatore di classe provvederà comunque a segnalare, con cadenza bimestrale e per iscritto, alle famiglie degli studenti più assenteisti la situazione relativa a ritardi e ad assenze giustificate e non. Situazioni particolari saranno portate in evidenza del Dirigente Scolastico.

2. Gli alunni maggiorenni possono giustificare le assenze solo dopo che uno dei genitori, o chi ne fa le veci, abbia dichiarato formalmente di essere a conoscenza che da quel momento in poi il proprio figlio giustificherà autonomamente.
3. Per l'applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti per la decurtazione delle ore dal monte ore previsto dalla normativa vigente, l'alunno:
4. in caso di assenza per motivi di salute per un periodo **inferiore o pari a 5 gg.**, deve giustificare alla prima ora del rientro in classe attraverso il libretto personale e far pervenire, entro due giorni dal rientro, il relativo certificato medico al docente della prima ora che avrà cura di farlo depositare nella segreteria alunni (protocollo). L'ufficio apporrà il timbro di ricezione sul certificato medico e lo inserirà in apposita cartella a disposizione del coordinatore di classe per l'accertamento delle ore di assenza degli alunni.  
In caso di assenza per motivi di salute per un periodo **superiore a 5 gg.**, l'alunno deve obbligatoriamente giustificare alla prima ora del rientro in classe tramite libretto personale firmato da un genitore e certificato di guarigione da esibire al docente. Sarà cura del docente della prima ora farlo depositare attraverso i collaboratori scolastici preposti nella segreteria alunni. L'ufficio apporrà il timbro di ricezione sul certificato medico e lo inserirà in apposita cartella. Qualora la consegna non venga fatta nei termini suddetti, le ore di assenza saranno computate nel conto del 25% di ore complessive di assenza.
5. Le **assenze collettive** dalle lezioni, sono valutate come assenze arbitrarie e ingiustificate e concorrono alla decurtazione del voto di condotta. Spetta al docente in servizio darne comunicazione alle famiglie tramite visione del registro elettronico. Sono giustificati solo coloro che risultavano assenti almeno il giorno prima dell'assenza collettiva, riportando il risultato sul registro elettronico. Le assenze di tutti o di una parte degli alunni di una classe, in occasione di manifestazioni Pubbliche indette dalle organizzazioni studentesche, non sono di per sé giustificate; pertanto ogni studente, all'inizio delle lezioni del giorno successivo, è tenuto a presentare la dichiarazione dei genitori con la quale questi comunicano di essere a conoscenza che il loro figlio/a è rimasto/a assente da scuola per la partecipazione alla manifestazione.
6. Il **libretto delle giustificazioni** viene firmato dal genitore e ritirato all'atto dell'iscrizione o al massimo prima dell'inizio delle lezioni. I genitori sono tenuti a depositare la firma davanti al D.S. o a suo delegato. Il libretto delle giustificazioni viene considerato un documento di riconoscimento all'interno del Liceo. Si consiglia di utilizzare, per il corrente anno scolastico, il registro elettronico.
7. I docenti devono verificare la corrispondenza della firma sulla giustificazione presente sul libretto personale dell'alunno con quella depositata dai genitori presso l'ufficio alunni; eventuali contraffazioni comportano sanzioni disciplinari. In caso di dubbi circa l'autenticità della firma del genitore/affidatario, il docente delegato della prima ora manderà lo studente in Presidenza con l'apposito libretto.
8. In caso di mancata giustificazione o prolungata assenza degli alunni con obbligo scolastico, il coordinatore di classe deve darne comunicazione al DS e agli uffici di segreteria didattica per gli opportuni adempimenti di legge.
9. Il coordinatore di classe è altresì tenuto, ogni due mesi, a scaricare dal registro elettronico e ad elaborare il foglio elettronico di registrazione delle assenze, a conteggiare i minuti di ritardo breve che entreranno nel conteggio del monte ore annuale di assenze, a verificare il totale dei ritardi lunghi, delle uscite anticipate e a trasmettere le informazioni agli uffici di segreteria didattica che provvederà a darne formale comunicazione telefonica o scritta solo alle famiglie degli alunni che hanno superato le trenta ore di assenze (per bimestre). In ogni caso, tutte le famiglie vengono informate del numero di assenze dei figli attraverso la pagella del primo quadrimestre e/o attraverso le comunicazioni del docente coordinatore.
10. Il numero delle assenze concorre alla valutazione del voto di condotta e all'assegnazione del credito scolastico, secondo i criteri definiti in ambito collegiale” e inseriti in una griglia che viene allegata al PTOF.
11. Ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta “la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato [...e...] il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo” (art.14 del D.P.R. 122/09). Nel calcolo delle assenze rientrano anche le ore di mancata frequenza per entrate posticipate o uscite anticipate; ogni indirizzo di studi e ogni anno di corso, in relazione all'orario di lezione previsto per ciascuno di essi, ammettono un diverso

numero massimo di ore di assenza. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezione che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non della quota oraria annuale di ciascuna disciplina (C.M. n. 20 del 04.03.2011). Pertanto, il monte orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessiva da assicurare per la validità dell'anno è il seguente:

<b>Classi</b>	<b>Monte ore annuale personalizzato (ore totali previste dagli Ordinamenti)</b>	<b>N° massimo possibile di ore di assenza</b>
<b>Prime e seconde</b>	<b>891</b>	<b>223</b>
<b>Terze, quarte e quinte</b>	<b>990</b>	<b>247</b>

#### **Art.16 – DEROGHE**

Per le seguenti tipologie di deroghe le eventuali ore di assenza certificate, motivate e debitamente documentate, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo del limite minimo di presenza sempre che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione di ciascun interessato:

- gli ingressi posticipati e le uscite anticipate stabilite dalla scuola per motivi organizzativi o per motivi di salute purché siano documentati;
- la partecipazione alle attività extrascolastiche organizzate dalla scuola in orario scolastico (inserite nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- i gravi motivi di salute adeguatamente documentati (anche di un solo giorno): patologie ricorrenti, patologie che richiedono l'allontanamento dalla scuola, ricoveri ospedalieri, ecc.;
- terapie e/o cure programmate debitamente documentate;
- donazioni di sangue debitamente documentate;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. debitamente documentata.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo;
- uscite anticipate;
- assenze per motivi familiari;
- assenze collettive;
- assenze dalle Assemblee di Istituto;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate; • non frequenza in caso di non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari.

Il coordinatore di classe dovrà raccogliere la documentazione relativa alle assenze in deroga, che sarà custodita nel fascicolo personale dell'allievo.

**ART. 17 – INTERVALLO E SPOSTAMENTI INTERNI è sostituito dall'Art. 7 punto 5 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

**Art. 18 - ACCESSO DI ESTRANEI NEI LOCALI SCOLASTICI è sostituito dall'Art. 5 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

**Art. 19 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE è sostituito dall'Art. 6 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

#### **Art. 20 – CONTRIBUTO VOLONTARIO**

Il contributo scolastico, di competenza della scuola, è fissato annualmente dal Consiglio d'Istituto; per l'anno scolastico 2019/2020 è fissato a 50 euro. Esso è finalizzato all'assolvimento del diritto allo studio, all'innovazione tecnologica, allo

svolgimento delle esercitazioni di laboratorio e all'ampliamento dell'offerta formativa. Nel contributo è compresa la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni e il costo del libretto delle giustificazioni.

#### **Art. 21 - COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE**

Le comunicazioni sono effettuate tramite circolari pubblicate sul registro elettronico; i genitori e gli studenti sono tenuti a controllarne la presenza sul registro.

#### **Art. 22 – APERTURA AI CONTRIBUTI DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE**

Il Consiglio d'Istituto esaminerà qualsiasi proposta avanzata dalla componente genitori ed alunni, se compatibile e nel rispetto della libertà d'insegnamento del docente.

#### **Art. 23 – ASSEMBLEE SINDACALI E/O SCIOPERO DEL PERSONALE, per le integrazioni cfr. Art. 13 del Regolamento è sostituito dall'Art. 5 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente e/o amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Istituto il Dirigente Scolastico declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti dovessero uscire da scuola prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza. Alle famiglie verrà, comunque, dato preavviso dello sciopero, tramite i propri figli, almeno con un giorno di anticipo.

#### **Art. 24 - CRITERI GENERALI DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED AGGIUNTIVE**

1. La programmazione delle iniziative complementari ed integrative avviene dietro presentazione di idoneo progetto elaborato dagli studenti, dai docenti, dal personale ATA e dalle realtà territoriali e/o in concorso tra loro.
2. Tali progetti sono preceduti da un'attenta analisi dei bisogni dell'utenza; per la loro approvazione è preso in considerazione un numero minimo di partecipanti.
3. Qualora si verificasse in itinere una consistente riduzione - quantificabile nel 50% - del numero di studenti frequentanti, il docente responsabile dell'attività è tenuto a darne comunicazione al D.S., al docente F.S. per il P.O.F. ed al docente F.S. per gli studenti.
4. I progetti con tematiche affini confluiscono all'interno di un'unica progettazione per evitare la frammentazione dell'offerta formativa.
5. All'inizio dell'anno scolastico, per finanziare gli interventi correlati alle attività di ampliamento dell'offerta formativa, viene determinata una previsione di budget che tiene conto della serie storica degli ultimi tre anni di spese sostenute e delle iscrizioni ai corsi effettuate da parte degli studenti.
6. Qualora non vi siano sufficienti risorse finanziarie per le attività di alto valore formativo che prevedono una limitata partecipazione di studenti e l'intervento di esperti esterni, le famiglie possono essere chiamate a corrispondere un contributo. 7. L'iscrizione ai corsi di ampliamento del curriculum scolastico è volontaria ed è effettuata dallo studente all'atto dell'iscrizione e/o all'inizio dell'anno; il rilascio dell'attestato con le conoscenze e le competenze acquisite è subordinato alla frequenza di almeno il 75% delle lezioni. Lo studente che, senza giustificato motivo, abbandoni la frequenza non è ammesso a frequentare altri corsi nel medesimo anno scolastico.

#### **Art. 25 - DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO**

##### **NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Nessun tipo di materiale pubblicitario può essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del D.S.
2. Non è ammesso lo scambio e la circolazione di materiale didatticamente utilizzabile (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro degli studenti (giornalino, mostre, ricerche) per le misure di contenimento SARS-COV2
3. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
4. Per gli alunni si prevede di:
  1. distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola nei modi che garantiscono il contenimento della diffusione SARS-Cov2;
  2. garantire l'informazione di iniziative trasmesse da Enti istituzionali, relativo alle attività sul territorio a livello comunale, provinciale, comprensoriale e della consulta degli studenti seguendo i modi che assicurano il contenimento della diffusione SARS-Cov2;
  3. garantire l'informazione di iniziative o attività sul territorio gestite da Enti, società, associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro, seguendo i modi che assicurano il contenimento della diffusione SARS-Cov2; Tali manifesti possono essere affissi esclusivamente negli appositi spazi delimitati previa approvazione del D.S.



## **ART. 26 – PERMANENZA A SCUOLA, integrazione con Art. 10 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

1. La permanenza nelle classi durante l'orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle varie attività didattico-educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli insegnanti in servizio.
2. La permanenza nel Liceo, anche fuori dell'orario delle lezioni, deve essere costantemente improntata al rispetto del Regolamento di Istituto e della legislazione vigente. Tale permanenza è altresì consentita tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività extrascolastiche alle quali hanno titolo a partecipare.

## **ART. 27 – ABBIGLIAMENTO**

Durante la permanenza a scuola gli studenti devono tenere un abbigliamento decoroso (nelle aule e nei laboratori sono vietati pantaloni corti, bermuda e berretti).

## **ART. 28 – RAPPORTI CON I COMPAGNI, I DOCENTI E IL PERSONALE DI SERVIZIO**

1. Gli studenti devono tenere un contegno corretto, rispettoso e di collaborazione con i compagni, i docenti ed il personale di servizio, attenendosi a quanto disposto in tema di sicurezza.
2. Gli studenti non devono utilizzare un linguaggio offensivo nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola.
3. Non devono assumere atteggiamenti scorretti e di sopraffazione psicologica e/o fisica, assimilabili a forme di "bullismo" nei confronti dei compagni.

## **ART. 29 – RISPETTO DEGLI AMBIENTI**

1. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle suppellettili scolastiche e alla massima cura degli ambienti.
2. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che ad essa possono essere arrecati. Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici gli alunni devono astenersi dall'imbrattare gli ambienti, scrivere sui muri, sui banchi, sulle sedie, sulle porte, di incidere gli arredi. Scritte, disegni o macchie sulle pareti saranno eliminati imbiancando tali pareti a spese di colui che le ha prodotte e, in caso di non conoscenza dell'autore, dell'intera classe;  
se ciò dovesse verificarsi nei laboratori o nei corridoi, la spesa sarà sostenuta per prima dall'autore o eventualmente dalla classe. Il risarcimento dell'eventuale danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all'autorità giudiziaria e regolati secondo la legislazione vigente.
3. Tutti gli studenti sono tenuti a depositare materiali di rifiuto negli appositi cestini e non lasciare l'aula o gli spazi esterni sporchi.
4. E' vietato gettare dalle finestre delle aule qualsiasi tipo di rifiuti.

## **ART. 30 – CUSTODIA DEI BENI**

L'Istituzione scolastica non è responsabile di eventuali furti e/o danneggiamenti dei beni di qualsiasi tipo e valore lasciati incustoditi o dimenticati.

## **ART. 31 – COMPORTAMENTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE, integrazione con Art. 10 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

1. Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l'aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'insegnante; di norma non è consentita l'uscita a gruppi di alunni.
2. Non è consentito agli alunni lasciare l'aula durante l'avvicendamento degli insegnanti alla fine delle rispettive ore di lezione.
3. L'accesso alla Presidenza, alla segreteria ed alla biblioteca è possibile soltanto negli orari stabiliti.
4. La richiesta di eventuali fotocopie deve essere preventivamente autorizzata dal D.S o da un responsabile addetto.
5. In assenza del docente, gli studenti, di norma, usufruiscono di attività formative da parte di altri insegnanti ai quali possono chiedere di essere seguiti in uno studio individuale; a questo fine gli studenti, se anticipatamente avvertiti, portano libri di discipline diverse da quelle in orario. Gli studenti possono, altresì, affrontare tematiche inerenti i percorsi validi per il PCTO e l'insegnamento di Educazione civica secondo quanto previsto dal consiglio di Classe.
6. Gli alunni non sono ammessi in sala docenti.
7. Per causa di forza maggiore è consentito comunicare con i genitori utilizzando il telefono della segreteria didattica.
8. L'uscita dall'aula al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in modo ordinato sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ultima ora e con l'ausilio dei collaboratori scolastici.



**ART. 32 – ASSEMBLEE STUDENTESCHE, sostituito con Art. 13 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

**ART. 33 – DIVIETO DI UTILIZZARE TELEFONI CELLULARI E STRUMENTAZIONI DI RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE, DI RIPRESA DI IMMAGINI E DI REGISTRAZIONE DI VOCI (Dir. Min. n°104 del 30/11/2007)**

Durante le ore di lezione è proibito l'uso dei cellulari e di qualsiasi strumento di riproduzione multimediale che devono, pertanto, rimanere rigorosamente spenti. La contravvenzione a questa regola comporta la sanzione disciplinare e l'apparecchio, ritirato dal docente, è trattenuto dal D.S. o dai suoi collaboratori per essere restituito al genitore dello studente. Se l'utilizzo del cellulare avviene durante un compito in classe o una verifica, oltre ai provvedimenti di cui sopra, si procede all'annullamento della prova. Per quanto non previsto si rimanda alla Dir. Min. 104/2007. La tabella delle sanzioni è disciplinata dettagliatamente (vedi Regolamento sull'uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici).

**ART. 34 – DIVIETO DI FUMO**

È assolutamente vietato fumare nei locali dell'Istituto (aule, corridoi, scale, bagni, palestra) e nelle aree di pertinenza della scuola, in tutte le ore della giornata. Chi contravviene a tale divieto va incontro a sanzioni. (vedi il Regolamento sul divieto del fumo).

**ART. 35 – DIVIETO DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE O DI STUPEFACENTI**

È severamente vietato assumere all'interno della Scuola sostanze alcoliche o stupefacenti di qualsiasi tipo.

**ART. 36 - NORME DI SERVIZIO DEI DOCENTI**

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono definiti negli artt. 24-43 del C.C.N.L. 2006-2009. Si ritiene, tuttavia, utile richiamare, a titolo di promemoria, alcune norme:

1. il docente ha l'obbligo di apporre, ogni giorno, la firma di presenza sul foglio giornaliero delle presenze;
2. ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il registro dello stato personale ed il registro di classe;
3. le circolari del D.S. sono pubblicate in bacheca nel registro elettronico. È obbligo del docente prenderne visione e ciò vale come notifica;
4. i docenti che usufruiscono dei laboratori firmano gli appositi registri per segnalare la presenza della propria classe, annotando tutte le operazioni effettuate, nonché le eventuali anomalie riscontrate;
5. le verifiche, nei due quadrimestri, saranno programmate dai consigli di classe per disciplina. Nei mesi di **gennaio e maggio**, per le verifiche orali, saranno accolti i volontari. Non sono consentite verifiche scritte e orali a sorpresa;
6. le verifiche scritte devono essere almeno due a quadrimestre, indipendentemente dalle ore di lezione settimanali previste per ciascuna materia. Non si potranno realizzare più di tre verifiche al giorno e di queste solo una potrà essere scritta. È compito del consiglio di classe, nella sua prima seduta, stabilire quali materie saranno oggetto delle verifiche e in quali giorni della settimana realizzarle;
7. ogni docente avrà cura di consegnare agli alunni gli elaborati di verifica entro sette/dieci giorni dal loro svolgimento e al D.S. entro fine mese; le prove devono essere complete delle relative griglie di valutazione;
8. i docenti possono richiedere colloqui telefonici con le famiglie dei propri allievi nell'ottica di un rapporto scuola/famiglie più celere, trasparente e fattivo;
9. ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e non soltanto delle proprie classi, come da normativa vigente;
10. ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del D.S., collaborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la realizzazione del P.O.F e dei progetti deliberati dal Collegio Docenti;
11. per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi (art.29 c.5 CCNL 2006/09);
12. il docente a disposizione volontaria o obbligatoria alla prima ora è presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti;
13. il cambio dell'ora deve essere effettuato con la massima sollecitudine. In particolare, i docenti liberi da impegni successivi attenderanno in aula il collega subentrante, così come quelli che non hanno avuto, in precedenza, altri impegni, si troveranno già pronti per entrare in aula all'uscita del collega;
14. il docente, qualora reputi che l'alunno debba essere allontanato dalla classe o dall'Istituto, lo farà accompagnare dall'ausiliario nell'ufficio del D. S. con relative annotazioni sul registro di classe;

15. non è consentito ai docenti trattenersi nelle aule dove regolarmente si effettuano le lezioni. Nelle ore libere da impegni di servizio o impegnati per ricevimento genitori, i docenti possono utilizzare la sala professori o la sala ad essa attigua;
16. i docenti eviteranno, in assenza di motivazioni serie, di far uscire gli alunni dall'aula prima dell'inizio della terza ora di lezione. Si eviterà di far uscire più di due alunni per volta e si eviterà, inoltre, l'uscita negli ultimi cinque minuti che precedono la fine dell'ora di lezione. I docenti non consentiranno che gli alunni vengano distolti dalle lezioni per qualsiasi motivo; per ogni necessità si serviranno esclusivamente del personale ausiliario;
17. i docenti, per qualsiasi problema amministrativo, si rivolgeranno unicamente al Direttore SGA; possono, invece, comunicare con il D.S. solo al di fuori del proprio orario di lezione;
18. il docente impossibilitato ad essere presente a scuola per lo svolgimento delle lezioni è tenuto a comunicare tempestivamente ed esclusivamente alla segreteria didattica, la causa del proprio impedimento, a mezzo telefono o fax, entro l'orario d'inizio delle lezioni. La richiesta di congedo per motivi di salute dovrà pervenire in segreteria la mattina stessa. Per tutti gli altri tipi di assenza è necessaria la preventiva autorizzazione della presidenza. In mancanza della domanda, le assenze saranno ritenute ingiustificate;
19. ai sensi delle vigenti disposizioni, è fatto assoluto divieto di fumare nelle aule e in tutti gli altri ambienti. Eventuali infrazioni saranno punite a norma di legge e/o di regolamento;
20. è vietato utilizzare i telefoni cellulari in classe e i telefoni della scuola per motivi personali;
21. per quanto non trattato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni previste dallo stato giuridico.

#### **ART. 37 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI**

I docenti vengono assegnati alle classi nel rispetto dei criteri deliberati dagli OO.CC.

#### **Art. 38 – INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

Gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica potranno svolgere attività laboratoriali con il docente di Fisica, prof. Angelo Pinna.

### **DOVERI DI VIGILANZA**

#### **ART. 39 - VIGILANZA ALUNNI**

1. Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle strutture scolastiche, in particolare dell'aula e delle suppellettili, che alla fine delle lezioni devono essere lasciate in buono stato. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori.
2. I docenti, durante il periodo di servizio, compreso l'orario di ricreazione, hanno la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento di tutti gli alunni, adottando le misure necessarie; tale attività, infatti, in base alla normativa vigente, rientra a tutti gli effetti nell'orario di prestazione del servizio.
3. Il docente, che per urgente, grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare il collaboratore scolastico del piano per la vigilanza.

#### **ART.40 - PRESENZA ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE E D'ISTITUTO**

1. Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe ha il compito di vigilare. Durante lo svolgimento dell'assemblea, il docente dell'ora, vi partecipa. Le assemblee di Istituto sono sospese per le norme vigenti per il contenimento e il contrasto al Sars-covid-2.

### **NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE A.T.A. ED I SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI ED AUSILIARI, INTEGRATE CON ALLEGATO I del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

#### **ART.41 - FUNZIONI E MANSIONI FONDAMENTALI DEL PERSONALE Integrazione con ALLEGATO I del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2**

1. Il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e gestionali nel rispetto rigoroso dell'orario di servizio e degli obiettivi di efficienza e di efficacia prefissati.
2. Il profilo professionale dell'assistente tecnico prevede l'assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore settimanali in compresenza del docente e per le restanti 12 ore è prevista la manutenzione, riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio cui è addetto e la preparazione del materiale per le esercitazioni; l'assistente tecnico ha l'obbligo della custodia e della verifica sistematica della consistenza e dello stato dei beni presenti nel laboratorio in modo da consentire al docente responsabile di restituire formalmente gli strumenti e le attrezzature al consegnatario DSGA.

3. Il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia dei locali e delle suppellettili, svolge opera di vigilanza ai piani ed in portineria secondo l'ordine di servizio impartito dal D.S.G.A. sulla base delle direttive del D.S.
4. Il personale in servizio in portineria accoglie con cortesia il pubblico dando le dovute informazioni per la fruizione dei servizi e collabora con la Presidenza e la segreteria eseguendo le operazioni di competenza.
5. Il personale in servizio ai piani accoglie gli allievi all'orario di ingresso e svolge opera di sorveglianza, impedendo atti di degrado della struttura e segnalando immediatamente in Presidenza eventuali infrazioni.
6. Il personale ausiliario è utilizzato anche in servizi esterni.
7. Il personale ausiliario provvede al funzionamento delle fotocopiatrici e, dietro richiesta del docente regolarmente autorizzato dal D.S., con almeno due giorni di anticipo, alla predisposizione delle attrezzature didattiche e multimediali, verificandone l'efficienza all'atto della consegna e della riconsegna e segnalandone al D.S.G.A. eventuali rotture o mal funzionamento.

#### **ART. 42 - QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI**

1. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria, entro cinque giorni lavorativi.
2. La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano in nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.

## **LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE**

**I LABORATORI RISULTANO RIDOTTI DAGLI ADATTAMENTI PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA PER IL CONTRASTO AL SARS-COVID-2. RESTA IN FUNZIONE: LABORATORIO DI SCIENZE. GLI ALTRI SONO ADIBITI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 AD AULE PER LA DIDATTICA.**

#### **ART. 43 - LOCALI SCOLASTICI**

1. Nel Liceo sono predisposti appositi spazi riservati alle diverse componenti scolastiche, ove è possibile apporre, dopo il visto del D.S., proprie comunicazioni, proposte o materiale illustrativo; è comunque proibita la diffusione di qualsiasi materiale (manifesti, ciclostili, volantini etc.) che istighi alla violenza, sia contrario alla morale o nocivo alla salute dei giovani.
2. Nell'Istituto è vietato fare collette o compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo fra gli studenti, salvo particolari deroghe autorizzate dal D.S.
3. I locali della scuola non possono essere utilizzati per convegni, seminari, promossi da Enti esterni e Associazioni purché non interferiscano con le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, tenuto conto anche della disponibilità del personale ATA. L'autorizzazione è sospesa per le norme vigenti per il contenimento e contrasto al Sars-cov-2.

#### **ART. 44 – LABORATORI. Le norme sono vigenti per l'unico attivo: lab di Scienza. Per gli altri valgono comunque i punti 6-10**

1. Il funzionamento dei laboratori è regolato in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche nelle ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza del docente della materia, che si assume la responsabilità della conservazione e del rispetto della strumentazione didattico-scientifica.
2. Il D.S., all'inizio dell'anno scolastico, affida ad un docente la funzione di responsabile della struttura con il compito di mantenere aggiornata la lista del materiale disponibile, tenere il registro delle presenze e delle esperienze eseguite in laboratorio, curarne il calendario di accesso per le classi, proporre interventi di manutenzione. Ogni laboratorio ha un suo Regolamento interno, che tutti sono tenuti a rispettare.
3. L'assistente di laboratorio collabora attivamente con il docente responsabile alla custodia delle attrezzature e di tutti i materiali presenti nella singola struttura.

4. Gli studenti possono accedere ai laboratori solo con la presenza dell'insegnante titolare dell'ora di lezione e, quando possibile, dell'assistente tecnico e portano nel laboratorio soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione.
5. Durante lo svolgimento della lezione, i docenti sono tenuti ad assicurare una idonea vigilanza sul comportamento degli allievi e sul rispetto degli stessi per le attrezzature.
6. Non devono essere spostati sgabelli, sedie, poltroncine o altro senza autorizzazione.
7. E' vietato consumare cibi e bevande.
8. Se al termine della lezione verranno trovati danneggiamenti per evidente negligenza dell'allievo, il costo della riparazione o dell'acquisto del nuovo elemento sostitutivo verrà addebitato all' allievo.
9. Eventuali furti riscontrati al termine delle lezioni saranno addebitati all'intera classe, laddove non sarà possibile individuare il responsabile.
10. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio ne dà tempestiva comunicazione al D.S. per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e per l'individuazione di eventuali responsabili.
11. Gli studenti, prima di uscire dai laboratori, devono aver cura di non dimenticare oggetti personali.
12. I laboratori vanno lasciati in ordine e nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati.
13. I laboratori non devono mai essere lasciati aperti ed incustoditi quando nessuno li utilizza.

#### **ART.45 - PALESTRA E STRUTTURE SPORTIVE**

1. La palestra e le altre strutture sportive possono essere utilizzate solo per attività motoria e con la presenza del personale qualificato.
2. Il D.S. nomina, all'inizio dell'anno scolastico, un docente responsabile delle strutture sportive con il compito di provvedere alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare ed al coordinamento delle iniziative sportive extracurricolari.
3. Il funzionamento della palestra è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, rotazione oraria, a tutte le classi della scuola.
4. Gli alunni possono accedere alla palestra solo nelle ore di lezione e comunque sotto la sorveglianza del docente.
5. L'accesso alla palestra deve avvenire in maniera ordinata.
6. È obbligatorio indossare la tuta o abbigliamento idoneo e scarpe adatte per l'attività sportiva (bene allacciate) sia per ragioni igieniche sia per evitare danni alle attrezzature.
7. L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si accorga al momento dell'accaduto deve essere denunciato all'insegnante stesso entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della mattinata nel corso della quale è avvenuto l'infortunio. In caso contrario, non viene garantita l'eventuale copertura assicurativa.
8. E' vietato:
  - a. far merenda o introdurre bevande;
  - b. scrivere o disegnare sui muri;
  - c. l'uso di auricolari per lettori MP3 o similari;
  - d. divieto assoluto del fumo sia in palestra sia nello spogliatoio;
  - e. utilizzare attrezzi e/o palloni se non su richiesta ed in presenza del docente; f) trattenersi nello spogliatoio;
  - g. accedere al magazzino attrezzi se non in presenza del docente.
9. Fuori dell'orario scolastico, gli impianti possono essere utilizzati dagli studenti che svolgono le esercitazioni previste nei progetti di attività sportive extrascolastiche.
10. Tutte le componenti della comunità scolastica sono tenute a mantenere la palestra e i locali annessi nelle condizioni di pulizia ed igiene in cui sono consegnati.

**ART.46 - BIBLIOTECA ADOPERATA COME AULA PER LA DIDATTICA, in seguito all'applicazione delle norme previste dalle Linee Guida del MIUR per la riapertura in sicurezza. Il servizio di Biblioteca relativo alla consultazione dei libri e al prestito è sospeso.**

#### **ART. 47- FOTOCOPIATRICI USO CONSENTITO SOLO SECONDO LE NORME ANTICOVID.**

1. É escluso l'utilizzo delle fotocopiatrici per scopi personali.
2. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore; pertanto i docenti si assumono ogni responsabilità sulla sua riproduzione e/o duplicazione. Le copie si possono effettuare

esclusivamente nelle ore al di fuori del proprio orario di servizio ma mai tra le 7,30 e le 8,15. E tra le ore 12.50 e le 14.00.

## **TITOLO VI - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

### **ART. 48 PROGRAMMAZIONE**

1. Il Consiglio d'Istituto stabilisce le linee e i criteri generali dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate.
2. Il Collegio dei Docenti, tenuto conto dei criteri indicati dal C.d.I., individua le tematiche di indirizzo dei viaggi d'istruzione da sviluppare nel corso dell'anno scolastico.
3. I Dipartimenti, nell'ambito della programmazione didattica annuale, propongono le visite. Il progetto della visita guidata sarà presentata nella riunione del primo Consiglio di classe del mese di ottobre.

### **ART. 49 - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**

Le attività extrascolastiche sono rivolte agli studenti del Liceo; eventuali conferenze o tavole rotonde possono essere allargate ad altre componenti. Lo svolgimento di tali attività può essere curato dagli insegnanti o da esperti esterni, scelti anche tra i genitori.

**ART. 50 - VIAGGI DI ISTRUZIONE. Ammessi solo nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto al Sars-cov2 poste in essere dall'Istituto secondo le linee guida del MIUR che non esclude che possano essere sospese.**

Per i viaggi di istruzione vale quanto disposto dalle norme contenute nelle disposizioni ministeriali. Tuttavia, per maggior precisione, si stabiliscono i seguenti criteri generali, quale base del Regolamento di settore, qualora potessero essere realizzate:

1. i Dipartimenti che ritengono opportuno realizzare una uscita (viaggio d'istruzione) di più giorni presentano un progetto coerente con la programmazione didattica - educativa annuale. Il progetto deve essere inserito nella Programmazione Didattica Annuale del Consiglio di Classe;
2. ogni classe sarà accompagnata da docenti della classe stessa, che saranno responsabili della raccolta della documentazione della classe secondo la modulistica predisposta e che garantirà la coerenza fra l'attuazione del viaggio e l'attività didattica, che precederà e seguirà il viaggio stesso;
3. ai sensi delle disposizioni delle normative vigenti, si prevede un accompagnatore ogni 15 alunni. Al fine di garantire la sicurezza del viaggio, si richiede comunque la disponibilità di due docenti in più rispetto a quelli richiesti: un docente quale responsabile del gruppo e un docente con funzione di "riserva";
4. in caso di indisponibilità del docente individuato per sopraggiunti e giustificati motivi, il Dirigente Scolastico, qualora non abbia ottenuto l'adesione di altri docenti di quella classe, può designare anche i docenti che abbiano svolto attività didattica all'interno del gruppo classe nell'anno precedente;
5. la designazione dei docenti viene effettuata in tempo utile dal D.S. con formale atto di incarico, che deve essere firmato dai docenti interessati per accettazione ed esplicita assunzione degli obblighi di vigilanza;
6. gli studenti partecipanti a viaggi di istruzione possono appartenere anche a classi parallele;
7. i viaggi di istruzione non possono essere realizzati nell'ultimo mese di lezione, ad eccezione di eventi che richiedono date stabilite;
8. per i viaggi di istruzione all'estero, rivolti alle classi quinte e per quelli di più giorni, considerando la complessità organizzativa e la necessità di contenere i costi, si ritiene necessario che i dipartimenti di materia e i Consigli di classe concordino mete comuni, sempre coerenti con la programmazione didattica ed educativa;
9. la Commissione Viaggi fornisce ai Dipartimenti di materia informazioni riguardanti le mete proposte (una/due per ogni livello di classe) per le quali curerà l'organizzazione del viaggio;
10. deve partecipare ai viaggi di istruzione almeno il 60% degli alunni della classe con possibilità di arrotondamento qualora il numero dei partecipanti risultasse inferiore per decimi al numero richiesto;
11. è possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare scambi culturali con scuole italiane e di Paesi esteri. Il Dirigente scolastico, insieme con docenti da lei individuati, curerà tutte le operazioni relative a tali scambi;
12. il Consiglio d'Istituto può valutare la partecipazione al viaggio di genitori della classe che ne facciano richiesta e disponibili a fornire un aiuto agli accompagnatori: la quota di partecipazione al viaggio sarà interamente a carico dei genitori, che saranno altresì obbligati a versare la quota assicurativa (delibera 246/59/3/d). Gli stessi si impegneranno a partecipare alle attività programmate per gli alunni;
13. dai viaggi di istruzione sono tassativamente escluse persone estranee all'Istituto;

14. Nella realizzazione di uscite si seguirà lo schema seguente: Alunni del biennio 1° e 2° classi: Visite guidate di un giorno; Alunni del triennio:
- 3° classi Viaggi d'istruzione di massimo quattro giorni con tre pernottamenti
  - 4° classi Viaggi d'istruzione di massimo cinque giorni con quattro pernottamenti
  - 5° classi Viaggi d'istruzione di massimo sei giorni con cinque pernottamenti

**ART. 51 - VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE, ammesse solo nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto al Sars-cov2 poste in essere dall'Istituto secondo le linee guide del MIUR che non esclude che possano essere sospese.**

Per le visite guidate vale quanto disposto dalle norme contenute nelle disposizioni ministeriali. Tuttavia, per maggior precisione, si stabiliscono i seguenti criteri generali, quale base del Regolamento di settore:

1. le visite guidate sono previste della durata di alcune ore o di un giorno;
2. gli itinerari delle visite guidate e dei viaggi d'istruzioni devono essere attinenti alle attività didattiche curriculari e vengono programmate in sede dipartimentale; i consigli di classe le approvano e le rendono esecutive.
3. deve partecipare alle visite di istruzione **almeno il 60% degli alunni della classe** con possibilità di arrotondamento qualora il numero dei partecipanti risultasse inferiore per decimi al numero richiesto;
4. i genitori degli alunni minorenni devono rilasciare autorizzazione scritta per la partecipazione all'attività dei propri figli;
5. poiché le visite guidate e le uscite didattiche sono parte integrante dell'attività didattica, il docente accompagnatore prende nota degli allievi assenti dei quali provvede a riportare i nominativi sul registro di classe il giorno successivo;
6. gli studenti eventualmente assenti sono tenuti a giustificare l'assenza.

#### **ART. 52 – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI**

Durante il viaggio l'alunno deve rispettare gli orari, il programma e tutte le indicazioni impartite dai docenti accompagnatori. E' severamente vietato, anche da parte di alunni maggiorenni, portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche, sostanze proibite e farne uso. A nessun alunno è consentito allontanarsi, senza autorizzazione, dall'albergo o dal gruppo. Qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari. Nei casi ritenuti più gravi dai docenti accompagnatori, per gli alunni responsabili è prevista l'interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a carico degli alunni stessi.

L'alunno deve:

1. portare con sé il documento di identità;
2. rispettare le persone, le cose e gli usi del luogo;
3. non disturbare la quiete degli altri ospiti della struttura ricettiva;
4. non assumere atteggiamenti scorretti, chiassosi ed esibizionistici.

#### **ART. 54 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA**

La programmazione educativa del Liceo contempla attività di orientamento sia in entrata che in uscita (Università e mondo del lavoro) prevedendo, oltre alle attività in orario curricolare, iniziative extracurricolari:

- a. percorsi di orientamento in entrata e di accoglienza per le classi prime, svolti in orario sia curricolare che extracurricolare; percorsi di orientamento in uscita per le classi quinte;
- b. per le preiscrizioni all'Università gli studenti delle classi quinte possono collegarsi ai siti delle facoltà utilizzando l'aula di informatica.

**I REGOLAMENTI PER L'USO INTERNO DEI LABORATORI VERRANNO RIPRISTINATO QUANDO SARA' SOSPESO LO STATO DI EMERGENZA SARS-COV2 E SI RITORNERA' ALLA NORMALITA'.**

**L'attività laboratoriale è comunque garantita dall'organizzazione didattica interna dell'Istituto che ha cura di seguire scrupolosamente le misure di contenimento e contrasto al Sars-cov-2. Si riporta solo quello relativo all'uso del Lab di chimica.**

### 3 REGOLAMENTO del LABORATORIO di CHIMICA

#### NORME COMPORTAMENTALI GENERALI

1. Il Laboratorio è un luogo di studio e di lavoro. E' assolutamente vietato correre, lanciare oggetti o porre in atto comportamenti che possano arrecare danno, sia direttamente che indirettamente, alle persone o alle cose.
2. Agli alunni è fatto assoluto divieto di accesso al Laboratorio in assenza del docente o del personale preposto.
3. Ogni persona che si trova in Laboratorio deve conoscere la dislocazione delle uscite di emergenza e degli estintori, per cui è obbligo dei singoli docenti e del personale preposto all'assistenza in Laboratorio di dare completa informazione in merito a tutti gli allievi.
4. Usare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati per ogni tipo di rischio (camici, guanti adatti per l'agente che si deve manipolare, occhiali di sicurezza, maschere, etc.) che devono essere utilizzati correttamente e tenuti sempre in buono stato di manutenzione. Docenti e personale preposto all'assistenza in Laboratorio devono vigilare sulla completezza, idoneità, accessibilità ed efficienza degli strumenti di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale, notificando eventuali deficienze al proprio Responsabile.
5. In Laboratorio è vietato mangiare, bere, portare cibi e bevande al suo interno, e qualsiasi altra attività non inerente al Laboratorio stesso.
6. In caso di accertata allergia o sensibilità verso certe sostanze o in presenza di asma o simili patologie bisogna avvertire il docente prima di entrare in Laboratorio.
7. Il banco di laboratorio va mantenuto sempre pulito e in ordine.
8. Gli sgabelli devono essere riposti sotto il banco se non utilizzati anche per un breve tempo e non devono assolutamente essere lasciati nelle zone di passaggio. Analogamente, zaini, cartelle e capi di vestiario vanno depositati al di fuori della zona di lavoro, in modo da non intralciare gli spazi intorno ai banchi e le vie d'uscita in caso di emergenza.

#### NORME DI LAVORO

- Non lavorare mai da soli in Laboratorio. Gli incidenti accadono sempre senza preavviso e possono risultare fatali in mancanza di un soccorso immediato.
- In Laboratorio vanno eseguite solo esperienze autorizzate dal docente e sotto la sua vigilanza.
- Tutte le attività didattiche devono essere opportunamente programmate e pianificate con anticipo sufficiente alla necessaria predisposizione di prodotti ed apparecchiature, in condizioni di massima sicurezza.
- Gli alunni devono essere informati in modo preciso delle operazioni da compiere con particolare riferimento a quelle che possono comportare un rischio.
- Lavare le mani frequentemente durante l'attività di laboratorio; dopo il contatto con qualsiasi sostanza e comunque sempre a lavoro ultimato lavarsi accuratamente le mani.
- Non utilizzate mai la bocca per aspirare liquidi con una pipetta, fare sempre uso di propipette.
- Per verificare l'odore di una sostanza non inspirare sopra il recipiente che la contiene. Si deve muovere la mano a ventaglio, spingendo i vapori verso il naso. La maggior parte delle sostanze che si incontrano in laboratorio non ha odori caratteristici, mentre alcune sviluppano vapori irritanti per le mucose.
- È bene aprire un solo contenitore alla volta e fare attenzione, comunque, a non scambiare i tappi dei recipienti.
- Afferrare saldamente i recipienti contenenti i reattivi quando devono essere mossi da un posto ad un altro. Non tenerli distrattamente ma sostenere i recipienti mettendo una mano sul loro fondo. Non afferrare le bottiglie per il tappo.
- Quando si danno indicazioni agli alunni ed ai collaboratori per la preparazione dei reagenti, calcolare con esattezza le quantità richieste dalle metodiche adottate, per consentire la preparazione delle quantità minime necessarie, tenendo conto del numero di alunni e classi interessate, e della stabilità dei reattivi.
- Prestare particolare cura nel preparare ed usare sempre i quantitativi minimi necessari di sostanze e preparati, per evitare sprechi, rischi maggiori per chi lavora, inquinamento all'ambiente con lo smaltimento di quanto non si è utilizzato. Non rimettere mai i prodotti non utilizzati nei recipienti di provenienza
- Evitare di mescolare fra di loro casualmente sostanze diverse, evitare comunque di mescolare fra di loro sostanze diverse se non si è certi della loro compatibilità, (in caso di dubbio provvedere a consultare prima le schede di sicurezza che sono a disposizione in Laboratorio).
- Non appoggiare recipienti o bottiglie o apparecchi vicino al bordo dei banchi di lavoro.
- Non portare in tasca forbici, fiale di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti.



- Non orientare mai un recipiente verso sé stesso o altre persone.
- A tutti i docenti è fatto assoluto divieto di operare con materiali e strumenti che non appartengono alla dotazione del Laboratorio, dotazione che deve essere preventivamente vagliata dal docente responsabile del Laboratorio medesimo prima del suo utilizzo;
- A tutti i docenti è fatto assoluto divieto di chiedere agli alunni di portare da casa sostanze e/o reagenti anche moderatamente pericolosi (sostanze esplosive, comburenti, combustibili, corrosive, tossiche, irritanti e/o nocive o radioattive).
- Tenere le apparecchiature elettriche lontane dall'acqua: in caso di contatto delle parti sotto tensione con acqua si può prendere la scossa.
- Non scaldare su fiamma libera liquidi infiammabili (esempio solventi organici): i loro gas potrebbero incendiarsi.
- I contenitori di sostanze in polvere, i flaconi, le bottiglie dei solventi o dei reagenti puri o in soluzione devono essere rimessi al loro posto dopo il prelievo e mai lasciati sopra il piano di lavoro.
- La vetreria adoperata va lavata e sciacquata accuratamente con acqua del rubinetto. Solo l'ultimo risciacquo va effettuato adoperando acqua distillata.
- Lasciare sempre la strumentazione e l'area di lavoro impiegata in condizioni tali da poter essere subito riutilizzata dal successivo docente.
- Nell'eventualità di un infortunio, anche se piccolo, gli allievi devono informare immediatamente il docente.
- Riferire immediatamente al responsabile del Laboratorio, guasti o malfunzionamenti di strumenti, apparati, dispositivi di protezione collettiva e individuale, etc.; segnalare prontamente, allo stesso, carenze od altre osservazioni che possono influire sulla sicurezza del Laboratorio.

## MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

1. Le sostanze nocive o pericolose e i reagenti chimici devono essere custoditi in armadi adeguati, con chiusura a chiave e devono essere accessibili solo ai docenti.
2. Tenere un inventario aggiornato di tutte le sostanze chimiche.
3. Leggere preventivamente ed attentamente le etichette sui contenitori, con particolare riferimento ai simboli di pericolo, alle *frasi di rischio* ("frasi R") ed ai *consigli di prudenza* ("frasi S") su esse riportati.
4. Leggere preventivamente ed attentamente le *schede dati di sicurezza* (SDS) dei prodotti chimici che si intende utilizzare. Tali schede, raccolte in un "porta listini", devono essere a disposizione dell'utilizzatore nel Laboratorio.
5. Etichettare sempre i contenitori non originali, riportando nell'etichetta il nome dell'agente chimico, la concentrazione, la data e il nome del docente che utilizza detto agente.
6. Non conservare a lungo prodotti di reazione, soluzioni o altro nella vetreria, ma trasferirli in bottiglie o altri recipienti adatti ed apporre etichetta con le modalità di cui al punto precedente.
7. Adottare sempre il criterio di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso.
8. Tutte le operazioni e lavorazioni con materiali pericolosi (in relazione alle loro proprietà chimico-fisiche o alla loro pericolosità per la salute, quali tossici, nocivi, ecc., o sospettati tali) devono essere effettuate sotto cappa da laboratorio chimico tenendo il pannello scorrevole frontale abbassato il più possibile.
9. Le sostanze chimiche non vanno mai toccate con le mani e tantomeno assaggiate con la bocca; in caso di contatto accidentale sciacquare subito la parte del corpo contaminata con abbondante acqua.
10. Quando si prepara una soluzione diluita di un acido o di un idrossido, partendo da acidi o idrossidi concentrati, aggiungere questi all'acqua lentamente ed agitando in continuazione e mai il contrario: prestare somma attenzione soprattutto quando si ha a che fare con H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> concentrato o con NaOH o KOH solidi: quando questi composti vengono mescolati con H<sub>2</sub>O si sviluppa una grande quantità di calore ed in conseguenza di ciò la soluzione si riscalda molto velocemente (reazione esotermica).
11. Gli acidi versati si possono neutralizzare con bicarbonato di sodio (NaHCO<sub>3</sub>), gli alcali con acido cloridrico diluito (HCl 5%).

## COME MANEGGIARE LA VETRERIA

1. È necessario prestare molta attenzione alla vetreria. Bisogna sempre verificare che non vi siano incrinature; i recipienti che presentano anche solo piccoli segni devono essere scartati, perché potrebbero creare problemi una volta sottoposti a riscaldamento.

2. Non si deve mai forzare un tubo di vetro o un termometro che fanno fatica a entrare o uscire da un tappo forato.  
In ogni caso è meglio adoperare un po' di glicerina come lubrificante. Non cercare di forzare con le mani l'apertura di giunti smerigliati bloccati: lasciare a bagno in acqua calda per liberare il giunto bloccato.
3. La vetreria rotta non deve mai essere raccolta con le mani nude, ma con guanti o con scopino e paletta.
4. La vetreria va posta sul Bunsen sempre interponendo una reticella. Solo alcune provette di vetro o i crogioli di porcellana possono essere esposti direttamente alla fiamma.
5. La vetreria calda non si distingue a vista da quella fredda. Adoperare pinze o guanti isolanti.
6. In caso di scottature raffreddare subito la parte ustionata e poi richiedere specifica prescrizione medica.

## **I RIFIUTI E GLI SCARTI DEL LABORATORIO**

Premesso che non si deve inquinare l'ambiente, i rifiuti e gli scarti devono essere raccolti in maniera differenziata per il loro successivo smaltimento.

- I rifiuti di tipo comune come carte, stracci, guanti monouso, purché non sporchi di reattivi chimici pericolosi, vanno gettati in appositi contenitori metallici non troppo grandi per evitare pericolosi accumuli.
- I residui della vetreria rotta vanno messi in un contenitore a parte per essere smaltiti dopo essere stati ben puliti.
- I residui dei prodotti chimici possono essere messi assieme agli altri scarti solo dopo che ci si è accertati che non possano dar luogo a reazioni esotermiche e nocive.
  - Gli acidi e le basi possono essere gettati negli scarichi solo dopo loro diluizione con molta acqua, in piccole porzioni e facendo poi scorrere altra acqua a lungo per evitare reazioni esotermiche e la corrosione dei tubi dello scarico.

## ALLEGATO 1

### SOSTANZE CHIMICHE INCOMPATIBILI


Molte sostanze chimiche comunemente usate in laboratorio reagiscono in modo pericoloso nel caso vengano a contatto con altre. Alcune di queste sostanze incompatibili sono elencate qui di seguito.

<b>ACETILENE</b>	Con rame (tubazioni), alogeni, argento, mercurio e loro composti.
<b>ACETONE</b>	Con miscele concentrate degli acidi solforico e nitrico.
<b>ACIDO ACETICO</b>	Con acido cromico, acido nitrico, composti contenenti idrossili, glicole etilenico, acido perclorico, perossidi e permanganati.
<b>ACIDO CROMICO</b>	Con acido acetico, naftalene, canfora, alcool, glicerolo, trementina e altri liquidi infiammabili.
<b>ACIDO NITRICO</b>	Con acido acetico, acido cromico, cianogeno, anilina, carbonio, idrogeno solforato, sostanze liquide o gassose soggette a nitrificazione.
<b>ACIDO OSSALICO</b>	Con argento e mercurio.
<b>ACIDO PERCLORICO</b>	Con anidride acetica, bismuto e le sue leghe, alcool, carta, legno e altre sostanze organiche.
<b>ACIDO SOLFORICO</b>	Con clorati, perclorati, permanganati e acqua.
<b>AMMONIACA GAS</b>	Con mercurio, alogeni, ipoclorito di calcio e fluoruro di idrogeno.
<b>ANILINA</b>	Con acido nitrico e perossido di idrogeno.
<b>ARGENTO</b>	Con acetilene, acido ossalico, acido tartarico e composti ammoniacali.
<b>BIOSSIDO DI CLORO</b>	Con ammoniaca, metano, fosfina, ac. solfidrico.
<b>BROMO</b>	Con ammoniaca, acetilene, butadiene, butano, idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli finemente polverizzati.
<b>CARBONE ATTIVO</b>	Con tutti gli argenti ossidanti.
<b>CIANURI</b>	Con acidi.
<b>CLORATI</b>	Con sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, solfo, composti organici o infiammabili finemente polverizzati, carbonio.
<b>CLORO</b>	Con ammoniaca, acetilene, butadiene, benzina e altri derivati del petrolio, idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli finemente polverizzati.
<b>IDROCARBURI</b>	Con fluoro, cloro, acido formico, acido cromico, perossido di sodio.
<b>IDROGENO SOLFORATO</b>	Con vapori di acido nitrico e gas ossidanti.
<b>IODIO</b>	Con acetilene e ammoniaca.
<b>MERCURIO</b>	Con acetilene, acido fulminico, idrogeno.
<b>METALLI ALCALINI (ES. NA E K)</b>	Con acqua, anidride carbonica, tetracloruro di carbonio e altri idrocarburi, clorati.
<b>NITRATO DI AMMONIO</b>	Con acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitrati, zolfo e sostanze organiche finemente polverizzate o composti infiammabili.
<b>OSSIGENO</b>	Con olii, grassi, liquidi, solidi e gas infiammabili.
<b>PENTAOSSIDO DI FOSFORO</b>	Con acqua.
<b>PERMANGANATO DI POTASSIO</b>	Con glicerolo, glicole etilenico, benzaldeide, acido solforico.
<b>PEROSSIDO D'IDROGENO</b>	Con cromo, rame, ferro, la maggior parte degli altri metalli e i loro sali, liquidi infiammabili e altri prodotti combustibili, anilina e nitrometano.
<b>RAME</b>	Con acetilene, azide, perossido di idrogeno.
<b>SODIO</b>	Con tetracloruro di carbonio, diossido di carbonio e acqua.
<b>SODIO AZIDE</b>	Con piombo, rame ed altri metalli. <i>(Questo composto è comunemente usato come conservante, ma forma composti instabili ed esplosivi con i metalli. Se eliminato attraverso gli scarichi dei lavandini, i sifoni e i tubi potrebbero esplodere in caso di interventi di manutenzione)</i>
<b>SODIO IPOCLORITO</b>	Con acidi forti (si sviluppa cloro).

## SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO

Secondo le norme CEE le sostanze pericolose sono divise in otto categorie principali che sono a loro volta suddivise in due gruppi di diversa pericolosità.

### 1) Sostanze più pericolose 2) Sostanze un po' meno pericolose delle precedenti



#### **SOSTANZE ESPLOSIVE (E)**

Sono classificate come tali le sostanze che possono esplodere in determinate condizioni sperimentali, in particolare per esposizione a fonti di calore, e che sono più sensibili del nitrobenzene agli urti ed agli attriti.

**Esplosione:** reazione chimica o cambiamento di stato che avviene in un intervallo di tempo molto breve e che genera un notevole innalzamento di temperatura e generalmente una grande quantità di gas.

Le sostanze esplosive vanno tenute in locali isolati, arieggiati e lontani da quelli in cui sono conservate le sostanze infiammabili.

#### **SOSTANZE INFIAMMABILI (F)**

Si definisce combustione la reazione spontanea ed esotermica nella quale una sostanza riducente (il combustibile) reagisce con un ossidante (il comburente che di solito è l'O<sub>2</sub> presente nell'aria) e viene parzialmente o completamente ossidata da questi.

È buona norma di sicurezza tenere in laboratorio solo la quantità minima indispensabile di prodotti infiammabili.

I metalli alcalini (Na, K, Li) ed alcuni idruri metallici vanno tenuti rigorosamente lontani dall'acqua e dall'umidità perché reagiscono molto violentemente formando H<sub>2</sub> che si può incendiare per il calore della reazione.

L'etere dietilico è tra i solventi più pericolosi dal punto di vista dell'infiammabilità.

#### **SOSTANZE COMBURENTI O OSSIDANTI (O)**

Provocano una reazione esotermica quando vengono a contatto con altre sostanze soprattutto se infiammabili: possono incendiare le sostanze combustibili.

Valgono le stesse norme valide per le sostanze infiammabili e vanno tenute ben lontano da queste ultime.

#### **SOSTANZE TOSSICHE (T)**

Sono sostanze che a seguito di ingestione o inalazione o assorbimento attraverso la pelle possono essere causa di gravi danni alla salute ed anche di morte.

Seguire rigorosamente le istruzioni riportate sulle etichette dei contenitori. Evitare di respirare i vapori, di toccare e di ingerire tali sostanze, lavorare in ambienti ben ventilati o meglio sotto la cappa, in casi particolarmente pericolosi si richiede l'uso della maschera antigas, usare gli occhiali protettivi ed i guanti, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, non usare solventi organici per pulirsi da una eventuale contaminazione, perché questi potrebbero sciogliere la sostanza e disperderla facilitando il suo assorbimento attraverso la pelle. Accertarsi che ogni eventuale residuo sia stato eliminato dai recipienti e dal banco di lavoro.

Le sostanze tossiche devono essere conservate in recipienti sigillati posti in armadi chiusi a chiave e con l'indicazione del pericolo molto ben visibile.

#### **SOSTANZE CORROSIVE (C)**

Sono quelle che esercitano azione distruttiva sui tessuti vivi e sulle attrezzature: evitare assolutamente il contatto con la pelle, gli occhi e la bocca. Rientrano in questa categoria tutti gli acidi e gli alcali concentrati più comuni: esempio  $H_2SO_4$ ,  $HNO_3$ ,  $HCl$ ,  $HF$ ,  $HClO_4$ ,  $NaOH$ ,  $KOH$ ,  $LiOH$ ,  $CaO$ ,  $NH_3$ ,...

E' obbligatorio l'uso degli occhiali di protezione, e dei guanti. Se sono volatili usare la cappa aspirante.

Vanno conservate in recipienti chiusi e di materiale in ogni caso opportuno. Ad esempio  $NaOH$  si conserva in recipienti di plastica e non di vetro che viene intaccato.

#### **SOSTANZE NOCIVE (Xn)**

In seguito ad inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo provocano danni limitati. E' necessario seguire le prescrizioni riportate nelle etichette e seguire le indicazioni date per l'uso delle sostanze corrosive. Ad esempio è nocivo  $KMnO_4$ .

#### **SOSTANZE IRRITANTI (Xi)**

Possono provocare reazioni infiammatorie ed allergiche in seguito a contatto con la pelle. E' necessario seguire le prescrizioni riportate nelle etichette e seguire le indicazioni date per l'uso delle sostanze corrosive. Ad esempio è irritante il solvente tetraidrofurano.

Dal 1981 sono state aggiunte ulteriori categorie di rischio a quelle già esistenti:

#### **ESTREMAMENTE INFIAMMABILI**

Liquidi con punto di infiammabilità  $< 0$  °C e T ebolliz.  $< 35$  °C.

#### **MOLTO TOSSICHE**

Sostanze che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono provocare lesioni gravi e la morte.

**PERICOLOSE PER L'AMBIENTE.** Sostanze che possono provocare grave rischio breve o lungo tempo per l'ambiente.

## 4 LABORATORIO di SCIENZE NATURALI

Il laboratorio può essere utilizzato dai vari docenti di scienze naturali secondo l'orario programmato o previa prenotazione sull'apposito registro.

### REGOLAMENTO SULL'USO DEI CELLULARI e altri DISPOSITIVI

1. L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, smartphone, ecc.) rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. Pertanto il loro uso, senza l'autorizzazione del docente, è vietato durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
2. È consentito l'uso di apparecchiature elettroniche per fini didattici quali consultazione di libri on-line e registrazione delle lezioni previa autorizzazione del docente.
3. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli custoditi e spenti nei borsoni, zaini, giacconi, ma non sul banco né tra le mani.
4. All'alunno sorpreso ad utilizzare il cellulare o altro dispositivo elettronico, per fini di svago, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla tabella allegata, sarà ritirato il dispositivo, depositato in Presidenza e consegnato esclusivamente al genitore.
5. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente scolastico.
6. Durante le ore di lezione, eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della scuola.
7. Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc.) i cellulari e gli altri dispositivi indicati all'art. 1 dovranno essere depositati sulla cattedra in custodia del docente e restituiti al termine delle stesse. Nel caso in cui lo studente verrà sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo, la verifica sarà ritirata e annullata e l'allievo verrà sottoposto ad una verifica alternativa scritta o orale; il comportamento verrà contestualmente sanzionato con una nota disciplinare a cura del docente.
8. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre e campi di gioco e durante i viaggi d'istruzione, le visite e le uscite didattiche, sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
9. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
10. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le attività di insegnamento e di apprendimento vale ovviamente anche per il personale docente e tecnico.
11. La scuola non tiene conto e non è responsabile dei servizi offerti da "gruppi di chat" costituite autonomamente dagli studenti e/o dai genitori.

## TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI

Lo studente ha il cellulare sul banco	1° volta	Richiamo orale.	Docente
	2° volta	Nota sul registro di classe.	Docente
	Uso reiterato	Convocazione della Famiglia.	Consiglio di classe
Lo studente parla al cellulare all'interno dell'aula		Nota sul registro di classe	Docente/Dirigente
Lo studente usa il cellulare durante una verifica scritta		Ritiro della verifica che verrà annullata; l'allievo verrà sottoposto ad una verifica alternativa scritta o orale; il comportamento verrà contestualmente sanzionato con una nota sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico.	Docente
Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati) per pubblicarli sul Web.		Nota sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico. Adozione di provvedimenti disciplinari.	Consiglio di classe Organo di Garanzia Questura

## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

### ART. 1 – FINALITA'

Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

- educare al rispetto della norma vigente;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria e altrui.

### ART. 2 – LOCALI ED AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo si applica a tutti gli ambienti del Liceo Scientifico "Galileo Galilei", compresi gli spazi esterni ed è esteso anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche, con previsione di adeguate sanzioni disciplinari per chi non vi ottemperasse. Il divieto è applicato per gli alunni e per tutto il personale dell'Istituto.



### **ART. 3 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, (è facoltà del Dirigente Scolastico individuare) il Dirigente Scolastico ha individuato i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- accertamento della visibilità dei cartelli informativi, e, soprattutto, dell'informazione del divieto in ambito scolastico;
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- contestare l'infrazione al divieto di fumare ed attuare la procedura impartita dalla normativa;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare.

I responsabili designati dal Dirigente Scolastico sono tutti i collaboratori scolastici dei piani.

### **ART. 4 – LETTERA DI NOMINA AGLI INCARICATI**

Gli incaricati alla vigilanza e alle sanzioni ricevono:

- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento;
- istruzioni operative;
- testo della normativa.

I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

### **ART. 5 – SANZIONI E MULTE**

Coloro che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, con il pagamento di multe. Attualmente l'infrazione al divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 27.50 ad un massimo di euro 275.00.

Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni.

E' vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa; pertanto, il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o presso gli Uffici postali.

I trasgressori dovranno poi consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto verrà conservata presso la Segreteria Amministrativa dell'Istituto.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola (sia minorenni che maggiorenni residenti con i genitori), si procederà inoltre con l'annotazione disciplinare sul registro di classe con notifica ai genitori. Alla terza annotazione sul registro di classe si procederà alla vidimazione del Dirigente Scolastico e alla convocazione dei genitori.

### **ART. 6 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

## **REGOLAMENTO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

### **PREMESSA**

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima". Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo si identificano le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste (gli **osservatori**). Il cyberbullismo è "una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, a danno di un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi". Il cyberbullismo o bullismo elettronico comprende quindi tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggi con i cellulari, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete. L'obiettivo del bullo è sempre lo stesso: molestare la vittima, minacciarla, deriderla.

## **NORMATIVA**

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 202/2016, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, per la prevenzione e il contrasto al bullismo;
- dalla legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

## **AZIONI EDUCATIVE**

La scuola non si prefigge di comminare azioni sanzionatorie ma di educare, sensibilizzare gli studenti, pertanto agisce attraverso le metodologie che le sono proprie:

- attività didattiche curriculari
- iniziative culturali contenute nel Pof
- percorsi formativi attuati da personale specializzato appartenente alla Questura, ai Carabinieri, all’ASP

In tutte le sue iniziative la scuola promuove l’acquisizione di un comportamento improntato al rispetto, alla cooperazione, alla cittadinanza digitale consapevole.

## **REGOLAMENTO USO CORTILE DELL’ISTITUTO**

**PER RAGIONI DI SICUREZZA** si avvisa che:

ART.1 Non è consentito ai docenti, al personale ATA, ai genitori parcheggiare l’autovettura all’interno del cortile dell’Istituto durante lo svolgimento delle attività didattiche

ART.2 E’ consentito il parcheggio negli spazi riservati ai ciclomotori, motocicli, biciclette del personale dipendente della scuola e degli studenti

ART. 3 Le autovetture che accompagnano gli studenti a scuola, anche in caso di pioggia, non possono accedere e sostare all’interno del cortile

ART. 4 E’ consentito accedere e sostare nel cortile interno alle autovetture che accompagnano o prelevano gli studenti ammalati che devono essere accompagnati da un collaboratore scolastico

ART. 5 E’ consentito l’uso dell’ascensore dell’ala Newton al personale della scuola e agli studenti solo se accompagnati da un collaboratore scolastico addetto a questo compito. Per l’anno scolastico 2020/21 è stato individuato il signor Filippo Rocca.

ART. 6 Il mancato rispetto del presente regolamento da parte di studenti e dipendenti è passibile di sanzioni disciplinari

ART. 7 Quando si ravvisassero infrazioni delle norme del presente regolamento il Dirigente scolastico è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e consentiti dalla legge.

Per l’uscita delle auto autorizzate dal parcheggio del cortile dell’istituto si mantengano le norme previste dal **Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.**



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"

Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate

Via Leonardo Da Vinci, 24 – 88046 Lamezia Terme (CZ) / Telefono 0968.23895 - Fax 0968.449740

[www.liceogalileilamezia.edu.it](http://www.liceogalileilamezia.edu.it) – email [czps02000r@istruzione.it](mailto:czps02000r@istruzione.it) – pec [czps02000r@pec.istruzione.it](mailto:czps02000r@pec.istruzione.it)

Cod. Fisc. 82006240798 – Cod. Mecc. CZPS02000R - Cod. Unico Fatt. Elett. UFP85T -

# REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

IL TESTO INTEGRA IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO 2020/2021

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

**VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

**VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

**VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

**VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale Prot. n. 257625/4AR del 05 agosto 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Calabria per l'anno scolastico 2020/2021;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

**VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

**VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

**VISTO** il Piano per la ripartenza 2020/2021 a cura dell'USR Calabria;

**VISTI** i Suggerimenti operativi URSCal-definitivo- 9-7-2020

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dei diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 13 settembre 2019;

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Comitato di Lavoro dell'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

## **DELIBERA nella seduta del 19.09.2020**

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. Si fa appello al senso della Responsabilità al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati perché la sua violazione potrebbe compromettere il faticoso lavoro dedicato alla riapertura della Scuola in sicurezza.

### **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web del Liceo e sulla Bachecca del Registro elettronico Argo per tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura dei suoi Responsabili qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;

- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

### **Art. 3 – Premesse**

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporchie da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti adeguati evitando di mescolare insieme prodotti diversi.
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
  - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
  - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
  - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
  - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

#### **Art. 4 - Regole generali**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

#### **Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o i numeri dedicati dall’Azienda Sanitaria Locale.



2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola [czps02000r@istruzione.it](mailto:czps02000r@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso la reception dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

#### **Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o i numeri dedicati dell'Azienda Sanitaria Locale.

8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

#### **Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. A ciascuna classe è stata assegnata un'aula didattica. Nell'Istituto è presente il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. Alle due ali dell'Istituto, Keplero e Newton, su determina di RSPP, saranno assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. Si attende DVR il cui contenuto verrà tempestivamente pubblicato sui consueti canali web del Liceo.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore/piano che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici;
- Non è consentito l'accesso ai distributori automatici; un addetto del personale scolastico potrà prelevare e consegnare con tutte le dovute cautele quanto richiesto dai ragazzi

5. L'intervallo si svolgerà in orari scaglionati. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, oppure possono accedere nei cortili esterni sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

#### **Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8.05. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti alle ore 8,00. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8,10.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono così organizzate: 12.50 le classi che non hanno la sesta ora; ore 12,45 le classi per le quali è prevista la sesta ora. L'uscita sarà scaglionata secondo il seguente profilo: al suono della campanella esce il piano terra; dopo due minuti uscirà il primo piano; due minuti più tardi uscirà il secondo piano. Nessuna campanella scandirà il passare dei minuti per lo scaglionamento.

6. In maniera rapida e ordinata le studentesse e gli studenti possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita assegnati. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

#### **Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici**

1. Non mutano le norme di accesso ai parcheggi dell'Istituto.

2. L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.

#### **Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Negli spazi esterni dell'istituto, nelle apposite aree predisposte, nei limiti della disponibilità, è consentito agli insegnanti, nelle giornate di bel tempo, svolgere la lezione all'aperto.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

#### **Art. 11 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che

possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

#### **Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti**

1. L'accesso ai distributori automatici non è consentito agli alunni. Si consiglia di portare in proprio merenda e bevande. Solo in casi eccezionali è possibile richiedere all'addetto del personale scolastico il prelievo dai distributori automatici di qualche prodotto. Quanto richiesto verrà consegnato all'interessato indossando i dispositivi di prevenzione covid previsti: mascherina e guanti.

#### **Art. 13 - Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È possibile convocare le riunioni degli organi collegiali in videoconferenza.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

#### **Art. 14 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante, fazzoletti monouso per uso strettamente personale e mascherine qualora dovesse generarsi un disservizio nella distribuzione agli studenti (la scuola è soltanto il terminale di una filiera di distribuzione di cui non è responsabile, è soltanto il ricevente).

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

#### **Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.



6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

#### **Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona dei Referenti per il covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

#### **Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili**

##### *PER I LAVORATORI FRAGILE E' STATA PUBBLICATA CIRCOLARE INFORMATIVA DEDICATA*

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

## **Allegati al presente Regolamento**

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

## **ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi**

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

## **ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici**

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:

- All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
- Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante

o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;

- A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.